



Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace

A.C. 3672

Dossier n° 192 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
20 aprile 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3672
Titolo:	Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	8
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in sede referente

Contenuto

Il disegno di legge delega, approvato dal Senato il 10 marzo 2016, riforma la disciplina della magistratura onoraria. La riforma riguarda le principali figure di magistrato onorario ovvero i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale (GOT) e i vice procuratori onorari.

I **principali profili di novità** del disegno di legge delega appaiono i seguenti:

- l'introduzione di uno statuto unico della magistratura onoraria in ordine alle modalità di accesso, alla formazione e al tirocinio, alla durata e decadenza dell'incarico, alla revoca e alla dispensa dal servizio, alle incompatibilità, ai trasferimenti, alla responsabilità disciplinare, alla disciplina delle indennità;
- la riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace, posto sotto il coordinamento del presidente del tribunale;
- l'unificazione della magistratura giudicante onoraria mediante il superamento della distinzione tra giudice di pace e GOT e l'istituzione del giudice onorario di pace (GOP);
- l'istituzione di una specifica struttura organizzativa dei VPO presso le Procure;
- la rideterminazione del ruolo e delle competenze dei magistrati onorari (in particolare, l'utilizzo, a regime, dei giudici onorari di pace nell'ufficio del processo presso i tribunali ordinari nonché, in limitate ipotesi, come componenti del collegio; l'aumento delle competenze, soprattutto civili, dell'ufficio del giudice di pace).

Il provvedimento consta di **9 articoli**.

Unificazione della magistratura onoraria

(art. 1, lett. a) e b), e art. 2, commi 1-2)

I principi e criteri direttivi indicati dai commi 1 e 2 dell'art. 2 riguardano i contenuti della delega volti a prevedere un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario (art. 1, lett. a)) nonché la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica (art. 1, comma 1, lett. b)).

Sostanzialmente, i principi enunciati, per favorire la creazione di uno statuto unico dei magistrati onorari fanno confluire i GOT nell'ufficio del giudice di pace. Viene così **superata la distinzione tra i due magistrati onorari giudicanti**, ora denominati "**giudici onorari di pace**" (GOP); è fatta salva la possibilità di un loro diverso impiego all'interno del tribunale ai sensi del comma 5, v. ultra).

In relazione ai VPO, si prevede il loro inserimento in una specifica articolazione presso le Procure della Repubblica ("ufficio dei vice procuratori onorari") presso i tribunali ordinari.

Requisiti, modalità di accesso, nomina e tirocinio

(art. 1, lett. c) e art. 2, comma 3)

I principi e criteri direttivi enunciati dal comma 3 dell'art. 2 riguardano l'esigenza di disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio (art. 1, comma 1, lett. c);

Sono, anzitutto, elencati (comma 3, lett. a)) alcuni requisiti per l'accesso alla magistratura onoraria che dovranno essere comunque previsti in sede di attuazione della delega.

Come novità, rispetto a quanto previsto dalla disciplina vigente su giudici di pace e GOT (quest'ultima comune a quella dei VPO), si segnala anzitutto che il titolo di studio richiesto per la nomina è la sola laurea in giurisprudenza (il cui corso universitario, si precisa, deve essere non inferiore al quadriennio). Per i soli giudici di pace è, invece, attualmente necessario anche il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

In relazione ai nuovi titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario (esercizio, anche pregresso, delle funzioni giudiziarie onorarie e della professione forense o notarile; insegnamento di materie giuridiche nelle università) risultano non previsti alcuni specifici titoli preferenziali oggi stabiliti dall'ordinamento giudiziario e dalla legge 374/1991. A parità di titoli preferenziali si prevede inoltre che abbia la precedenza chi abbia maggior anzianità professionale e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.

Una ulteriore novità è prevista in relazione ad uno specifico motivo ostativo alla nomina a magistrato onorario: nonostante il possesso dei titoli previsti non potrà, infatti, essere nominato chi è già stato collocato in pensione. Diversamente da quanto ora previsto, il bando di concorso per titoli per magistrato onorario è di competenza della sezione autonoma della magistratura onoraria del Consiglio giudiziario prevista dall'art. 1, lett. q), del disegno di legge.

Alla stessa sezione del Consiglio giudiziario è attribuita la competenza ad istruire e valutare le domande di partecipazione e, all'esito, trasmettere al CSM le proposte di ammissione al tirocinio, sul quale poi delibera lo stesso CSM.

Per quanto concerne il necessario periodo di formazione prima di essere immessi nelle funzioni giudiziarie onorarie, il principio di delega non prevede la durata del tirocinio del magistrato onorario presso il magistrato affidatario, rimettendo alle disposizioni adottate nell'esercizio della delega la disciplina sulla durata e le modalità di svolgimento del periodo formativo.

Sarà la sezione autonoma della magistratura onoraria presso il Consiglio giudiziario (anziché, come attualmente, il Consiglio giudiziario) a formulare un giudizio di idoneità e a proporre (al CSM) una graduatoria degli idonei alla nomina a magistrato onorario (non viene precisato, ma si presume, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari e dei risultati della partecipazione ai corsi).

Viene confermato che la nomina a magistrato onorario avviene con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione di idoneità del CSM.

E' esplicitamente escluso dal principio di delega che al magistrato onorario sia dovuta - durante il tirocinio - qualche forma di indennità.

L'incompatibilità all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario (art. 1, lett. d), e art. 2, comma 4) e di giudice di pace (art. 4)

L'articolo 1, comma 1, del disegno di legge delega il Governo ad operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario (lettera d).

Il Governo dovrà attuare la delega rispettando cinque principi e criteri direttivi, dettati dall'articolo 2, comma 4.

In particolare, la lettera a) individua alcune categorie di soggetti che non possono svolgere le funzioni di magistrato onorario.

Rispetto alla normativa vigente, la riforma introduce un'incompatibilità per quanti abbiano ricoperto incarichi nei sindacati maggiormente rappresentativi.

Le lettere b) e c) dettano disposizioni particolari per i magistrati onorari che svolgano la professione forense:

Elemento di novità rispetto alla normativa vigente è il riferimento all'esercizio della professione in forma societaria. Innovativa è la disposizione che intende consentire al magistrato onorario l'esercizio della professione forense davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, alle commissioni tributarie.

La lettera d) riguarda l'incompatibilità familiare e delega il Governo a vietare che magistrati onorari legati tra loro da rapporti di coniugio, convivenza, parentela (entro il secondo grado) o affinità (entro il primo grado) possano essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario.

Infine, la lettera e) esclude che il magistrato onorario possa assumere o mantenere incarichi affidati dall'autorità giudiziaria nell'ambito del circondario nel quale svolge le funzioni onorarie.

Gli stessi contenuti di questi principi e criteri direttivi, relativi a tutti i magistrati onorari, sono formulati in termini prescrittivi dall'articolo 4 del disegno di legge, relativamente alle incompatibilità del solo giudice di pace.

L'impiego dei magistrati onorari nei tribunali e nelle procure della Repubblica (art. 1, lett. e), e art. 2, commi 5 e 6)

L'articolo 1, comma 1, lett. d), pone al Governo l'obiettivo di disciplinare le modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale e della procura della Repubblica.

I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sono dettati dall'art. 2, comma 5, per quanto riguarda i giudici onorari di pace, e dall'art. 2, comma 6, per quanto riguarda i vice procuratori onorari.

Il comma 5 dell'articolo 2 descrive quelle che dovranno essere le modalità di impiego dei giudici onorari di pace nei tribunali, riprendendo a grandi linee la disciplina oggi vigente ed aggiungendo – seppur con ampie cautele – la possibilità di inserire i giudici onorari anche nei collegi giudicanti civili e penali.

Il Governo dovrà esercitare la delega relativa all'impiego nei tribunali dei giudici onorari nel rispetto di 3 principi e criteri direttivi:

- a) attribuire al Presidente del tribunale il compito di inserire i giudici onorari nell'ufficio per il processo;
- b) disciplinare la possibile applicazione dei giudici onorari nel collegio; pur escludendo l'applicazione del magistrato onorario quale componente delle sezioni specializzate, il disegno di legge consente infatti ai presidenti di tribunale di applicare i giudici onorari di pace, che abbiano già svolto 2 anni di incarico (trascorsi obbligatoriamente presso l'ufficio del processo del tribunale, in base al comma 7, lett. e), v. *infra*), quali componenti dei collegi giudicanti civili e penali. Tale applicazione, «non stabile», dovrà essere prevista in casi «tassativi, eccezionali e contingenti» e in presenza di specifici presupposti (relativi alla significativa scopertura dei posti di magistrato ordinario; al numero presumibilmente elevato dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari e di quelli nei quali è stato superato il termine di ragionevole durata del processo);
- c) disciplinare la possibile applicazione dei giudici onorari per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario. Anche in questo caso dovrà trattarsi di magistrati onorari che abbiano già svolto 2 anni di incarico (presso l'ufficio del processo) e il legislatore delegato è chiamato a individuare ipotesi tassative che giustifichino questa applicazione, escludendo l'applicazione di magistrati onorari nella trattazione dei seguenti procedimenti (v. art. 43-bis, OG):

- in materia civile, nei procedimenti cautelari e possessori (fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio) e nelle controversie di lavoro, previdenza e assistenza,
- in materia penale, per lo svolgimento di funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché per qualsiasi procedimento diverso da quelli che consentono la citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p.

Al contrario, dunque, in campo penale il giudice onorario di pace potrà trattare:

- contravvenzioni;
- delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 4 anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva;
- violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;
- resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;
- oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;
- violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;
- rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
- furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;
- ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.

Il comma 6 dell'articolo 2 disciplina le modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno delle procure della Repubblica.

Il Governo dovrà esercitare la delega relativa all'impiego nelle procure della Repubblica dei magistrati onorari rispettando i seguenti 2 principi e criteri direttivi:

- a) costituire all'interno della procura una struttura organizzativa nella quale inserire i vice procuratori onorari, personale di cancelleria e i tirocinanti laureati;
- b) prevedere che ai vice procuratori onorari possano essere attribuiti alcuni compiti, individuati dal disegno di legge. L'esclusione per alcuni compiti potrà essere superata dal legislatore delegato in relazione alla modesta offensività di specifici reati.

Conferma e durata massima dell'incarico (art. 1, lett. f), e art. 2, comma 7)

Il comma 7 dell'art. 2 prevede i principi e criteri direttivi riferiti alla esigenza di disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell'incarico (art. 1, comma 1, lett. f).

Tali principi e criteri riguardano tutti i magistrati onorari.

Motivi ostativi della conferma sono individuati nell'aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'incarico o nell'essere stato condannato a più di una sanzione (ovviamente diversa dalla citata sospensione).

Sono, poi, indicati come elementi necessari del giudizio di idoneità per la conferma la capacità, la produttività, la diligenza e l'impegno del magistrato onorario. Sono disciplinate le conseguenze della mancata conferma, che comporterà l'impossibilità di proporre nuove domande per magistrato onorario (attualmente

non prevista).

Novità di rilievo è costituita dalla previsione secondo cui nei primi due anni dell'incarico, i giudici onorari di pace (cioè gli attuali GOT e giudici di pace) devono essere impiegati presso l'ufficio del processo.

Lo svolgimento per due quadrienni delle funzioni di magistrato onorario viene riconosciuto come **titolo preferenziale** nei concorsi nelle amministrazioni dello Stato.

Trasferimenti ad altro ufficio (art. 1, lett. g), e art. 2, comma 8)

Il comma 8 dell'articolo 2 detta principi e criteri di delega per regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio (art. 1, lett. g).

Con tali disposizioni, che riguardano l'intera magistratura onoraria, viene demandato al legislatore delegato il compito di regolare il trasferimento a domanda del magistrato onorario, procedura attualmente possibile in riferimento al solo giudice di pace.

Altra novità è che si rende possibile il trasferimento d'ufficio del magistrato onorario per "esigenze organizzative oggettive" dei tre uffici giudiziari di svolgimento dell'incarico (ufficio del giudice di pace, tribunale e Procura).

Doveri dei magistrati onorari e obblighi di astensione (art. 1, lett. h), e art. 2, comma 9)

Il comma 9 dell'articolo 2 concerne i criteri di delega volti alla individuazione dei doveri e dei casi di astensione del magistrato onorario (art. 1, lett. h).

Decadenza, dispensa, revoca dal servizio (art. 1, lett. i), e art. 2, comma 10)

L'articolo 2, comma 10, indica i principi e i criteri direttivi di delega volti a regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio (art. 1, lett. i).

In relazione alla decadenza e dispensa si prevede l'applicazione all'intera magistratura onoraria della disciplina prevista per i giudici di pace (art. 9 della L. 374/1991).

Con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie del magistrato onorario, si prevede che la dichiarazione di decadenza, dispensa e revoca dal servizio sia di competenza della sezione autonoma della magistratura onoraria del Consiglio giudiziario che, previa istruttoria, la deve trasmettere al CSM affinché provveda sulla dichiarazione.

Illeciti disciplinari (art. 1, lett. l), e art. 2, comma 11)

Il comma 11 dell'articolo 2 indica i principi e criteri direttivi di delega per regolamentare la responsabilità disciplinare e quindi individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione. (art. 1, comma 1, lett. l).

La relativa disciplina per la magistratura onoraria viene unificata, tenendo conto delle fattispecie stabilite per la magistratura ordinaria (D.Lgs 109/2006).

Il procedimento disciplinare è modellato su quello previsto dall'art. 9 della legge 374/1991 riguardo al giudice di pace.

Coordinamento del presidente del tribunale sui giudici onorari di pace e sui giudici di pace (art. 1, lett. m), e art. 2, comma 12; art. 5)

La previsione e regolamentazione del potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari di pace (art. 1, comma 1, lett. m) costituisce uno dei profili di maggior rilievo del disegno di legge.

Infatti, la disciplina vigente individua l'ufficio del giudice di pace come autonoma struttura sia dal punto di vista funzionale che organizzativo, diretta dal giudice di pace coordinatore (il più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, il più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico o, a parità di date, il più anziano di età) (art. 15, L. 374/1991).

I principi e criteri direttivi inerenti a tale contenuto della delega prevedono anzitutto l'attribuzione al presidente del tribunale, in sede di coordinamento dell'ufficio del giudice di pace, di provvedere alla gestione complessiva del personale sia di magistratura (gli attuali GOT e giudici di pace) che amministrativo.

In tale ambito, il presidente provvederà alla predisposizione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio onorario, che proporrà al presidente della Corte d'appello.

L'assegnazione degli affari ai giudici onorari di pace dovrà avvenire sulla base dei criteri stabiliti dal presidente del tribunale in sede tabellare e mediante il ricorso a procedure automatiche.

In considerazione della gravosità dei nuovi compiti, è previsto che il presidente del tribunale possa avvalersi dell'ausilio di giudici professionali.

Ai sensi dell'articolo 5 del disegno di legge, le citate prerogative del presidente del tribunale sul coordinamento e la complessiva gestione dell'ufficio del giudice di pace sono di immediata precettività. La

disposizione permette, quindi, l'esercizio degli indicati poteri di coordinamento già all'entrata in vigore della legge delega in esame.

Indennità, previdenza e assistenza (art. 1, lett. n) e art. 2, commi 13 e 18)

L'art. 1, comma 1, lett. n), individua come specifico obiettivo della delega quello di prevedere i criteri di liquidazione dell'indennità.

Si prevede, anzitutto, una doppia componente dell'indennità per tutti i magistrati onorari, costituita da una parte fissa e una parte variabile.

Tale articolazione dell'indennità è attualmente prevista per i soli giudici di pace, retribuiti - oltre che con una base fissa - con una parte variabile che tiene conto delle udienze tenute e dei provvedimenti definitivi emessi, senza alcuna tutela previdenziale ed assistenziale.

Lo svolgimento dell'ufficio onorario è compatibile con altra attività lavorativa e, di conseguenza, la dotazione organica dei magistrati onorari nonché le funzioni loro demandate, gli obiettivi stabiliti e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti prevedendo tale compatibilità.

L'articolo 2, comma 18, prevede inoltre che il Governo, in sede di attuazione, debba prevedere le modalità con cui il Ministero della giustizia provvede alla individuazione, anno per anno, delle risorse necessarie ad ogni tribunale e procura per la liquidazione delle indennità dell'intero personale di magistratura onoraria. Tali risorse sono individuate nell'ambito delle dotazioni ordinarie di bilancio.

Un criterio direttivo (comma 13, lett. l)) riguarda, infine, il regime previdenziale e assistenziale dell'intera magistratura onoraria, compatibile con la natura onoraria dell'incarico, che dovrebbe essere adottato dal legislatore delegato a costo zero per l'erario (senza oneri per la finanza pubblica).

i.

Formazione professionale dei magistrati onorari e dei giudici di pace (art. 1, lett. o) e art. 2, comma 14; art. 7)

Altro obiettivo della delega è quello di operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale (art. 1, comma 1, lett. o).

A tale scopo, i criteri di delega (comma 14) prevedono una formazione permanente decentrata, valida per l'intera magistratura onoraria, con la partecipazione dei magistrati onorari a corsi dedicati di cadenza almeno semestrale, organizzati sulla base dei programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura. La formazione acquisita è valutata anche ai fini dell'adempimenti degli obblighi formativi e di aggiornamento previsti dalla disciplina di settore dell'attività lavorativa eventualmente svolta dal magistrato onorario.

Come l'art. 5 per i poteri di coordinamento del presidente del tribunale, così l'articolo 7 del disegno di legge contiene disposizioni immediatamente precettive - nelle more dell'attuazione della riforma - sulla formazione permanente decentrata e sulla partecipazione degli attuali magistrati onorari, giudicanti (giudici di pace e GOT) e requirenti (VPO) alle citate riunioni trimestrali organizzate, rispettivamente, dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica.

Ampliamento delle competenze dell'ufficio del giudice di pace (art. 1, lett. p) e art. 2, comma 15)

Il comma 15 dell'articolo 2 detta principi e criteri di delega per ampliare, nel settore penale, la competenza dell'ufficio del giudice di pace, nonché ampliare, nel settore civile, la competenza del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità.

La nuova articolazione della sezione autonoma dei Consigli giudiziari (art. 1, lett. q) e art. 2, comma 16)

L'articolo 1 del disegno di legge delega prevede, alla lettera q) del comma 1, che il Governo debba disciplinare, all'interno dei consigli giudiziari, una sezione autonoma alla quale partecipano magistrati onorari.

Durata dell'incarico di magistrato onorario (comma 17, lett. a))

Per quanto riguarda la permanenza in carica dei magistrati onorari (tutti, cioè giudici di pace, GOT e VPO) in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega si prevede:

- la possibilità di essere confermati per quattro ulteriori mandati di quattro anni; si ricorda che la riforma, a regime, riduce da tre a due quadrienni la permanenza massima nell'incarico dei giudici di pace e aumenta da sei a otto anni la permanenza massima nell'incarico di GOT e VPO; si osserva che la disposizione transitoria segna invece un significativo incremento del periodo massimo di permanenza in carica di tutti i magistrati onorari;
- che la conferma sia disposta dal Ministro della giustizia, previa deliberazione del CSM e valutazione positiva di idoneità da parte del Consiglio giudiziario (sezione della magistratura onoraria); sulla

conferma esprimono parere anche i capi degli uffici giudiziari interessati (presidente del tribunale e Procuratore della repubblica) nonché i consigli forensi del circondario competente;

- che nell'ultimo quadriennio di mandato i GOT possono lavorare nell'ufficio del processo e i VPO debbano soltanto coadiuvare il sostituto procuratore nell'attività preparatoria relativa alle sue funzioni;
- che, tuttavia, il CSM - valutate le esigenze di servizio - possa confermare il magistrato onorario per l'ultimo quadriennio destinandolo all'esercizio di funzioni giudiziarie;
- che la disciplina indicata sia applicabile anche ai magistrati onorari che abbiano compiuto 65 anni alla scadenza di tre quadrienni, che potranno essere confermati fino al raggiungimento del limite di età; si chiarisca se il riferimento ai tre quadrienni riguardi i soli giudici di pace per i quali è previsto tale limite massimo di permanenza nell'incarico ai sensi dell'art. 7 della legge 374/1991;
- che detto limite di età per l'esercizio delle funzioni di magistrato onorario sia in ogni caso fissato a 68 anni (al compimento dei quali cessa quindi dall'attività); il superamento dei 65 anni di età – limite massimo previsto, a regime, dall'art. 2, comma 7, lett. h) - sarà quindi possibile solo ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della riforma.

Utilizzo dei giudici onorari di tribunale e dei giudici di pace (comma 17, lett. b))

Ulteriori principi e criteri direttivi di delega riguardano le funzioni che, **alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega**, possono svolgere i magistrati onorari giudicanti in servizio.

I criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto o dell'ultimo dei decreti legislativi per la liquidazione delle indennità spettanti ai giudici di pace e ai GOT dovranno essere ancora applicati fino alla scadenza del quadriennio.

Indennità VPO (comma 17, lett. c))

Un autonomo criterio di delega stabilisce che, per i primi quattro anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo o dell'ultimo dei decreti legislativi di attuazione, per la **liquidazione delle indennità** spettanti ai VPO, continuino ad applicarsi i criteri di liquidazione vigenti al momento della indicata data di entrata in vigore.

Procedimenti disciplinari (comma 17, lett. d) ed e))

Ulteriori criteri direttivi stabiliscono:

- che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto o dell'ultimo dei decreti legislativi siano regolati dalle disposizioni vigenti a tale data;
- l'applicazione della disciplina previgente – se più favorevole - ove gli illeciti disciplinari riguardino fatti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi.

Applicazione dei giudici di pace (art. 6)

L'articolo 6 detta una disciplina destinata a trovare applicazione per un periodo **di due anni**, successivi all'entrata in vigore della riforma in esame.

La disposizione permette di **applicare** giudici di pace in servizio presso un determinato ufficio **presso altri uffici del giudice di pace del medesimo distretto** di corte d'appello, anche se privi di scoperture di organico.

Le **risorse occorrenti** ai fini delle applicazioni sono coperte da una autorizzazione di spesa di 200.550 euro per il 2016, di 201.100 per il 2017 e di 100.550 euro per il 2018.

All'onere finanziario si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente (per il triennio 2016-2018) del Ministero dell'economia, all'occorrenza utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Disposizioni particolari sulle regioni a statuto speciale (art. 8)

L'articolo 8 prevede che la riforma della magistratura onoraria prevista dalla disegno di legge delega in esame sia applicata in Trentino-Alto Adige/Süd Tirol e in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste compatibilmente con le norme statutarie e la relativa disciplina di attuazione.

Ulteriori norme di coordinamento della riforma che tengano conto della peculiarità degli ordinamenti regionali potranno essere adottate da nuove norme di attuazione degli statuti speciali delle due regioni.

Si prevede, infine, che nell'attribuzione delle competenze civili al nuovo giudice onorario (art. 1, comma 1, lett. p) debba tenersi conto della particolarità dell'istituto tavolare, attribuendo al giudice di pace i procedimenti tavolari ricevuti dal notaio e di minore complessità.

Il procedimento per l'esercizio della delega (art. 3)

Il Governo dovrà esercitare la delega per la riforma della magistratura onoraria entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

Nell'esercizio della delega dovrà attenersi al procedimento previsto dall'articolo 3, comma 1, del disegno di

legge, ovvero:

- adozione degli schemi di decreto legislativo su proposta del ministro della giustizia;
- trasmissione degli schemi per il parere al CSM (che si pronuncia entro 30 giorni) e alle competenti commissioni parlamentari (che si pronunciano entro 30 giorni); decorsi i termini, il Governo può comunque emanare i decreti;
- possibile differimento di 60 giorni dell'esercizio della delega quando il termine per il parere parlamentare scada nei 30 giorni antecedenti alla scadenza del termine annuale previsto per l'esercizio della delega.

Entro 2 anni dall'esercizio della delega, il Governo può emanare disposizioni integrative o correttive della riforma, seguendo lo stesso procedimento (comma 2).

Invarianza finanziaria (art. 9)

L'ultimo articolo del disegno di legge stabilisce l'invarianza finanziaria dell'intero provvedimento di riforma della magistratura onoraria, cui si deve provvedere con le risorse previste a legislazione vigente.

Stante la complessità della materia oggetto del riordino e l'impossibilità di prevederne compiutamente gli effetti finanziari, i decreti delegati attuativi dovranno contenere una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria o dei possibili maggiori oneri derivanti dall'attuazione, con l'indicazione, in tale ultimo caso, delle corrispondenti coperture

In relazione a possibili nuovi oneri derivanti da norme di carattere previdenziale, stante il richiamo all'art. 17, comma 7, della legge di contabilità pubblica (L: 196/2009), la relazione tecnica dovrà contenere un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento.

Una ultima clausola di salvaguardia stabilisce che, se un decreto attuativo della riforma preveda nuovi oneri finanziari non compensati nello stesso decreto, l'emanazione del provvedimento avviene contestualmente o successivamente all'entrata in vigore dell'ulteriore provvedimento che provvede alla copertura.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il disegno di legge costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale" di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Rispetto degli altri principi costituzionali

Con riguardo alla disciplina dell'impiego dei magistrati onorari nei tribunali e nelle procure della Repubblica (art. 1, lett. e), e art. 2, commi 5 e 6) è prevista la possibile applicazione dei giudici onorari nel collegio.

L'inserimento del giudice onorario nel collegio, per quanto avente carattere eccezionale, va considerato alla luce dell'art. 106 della Costituzione che, al secondo comma, consente che la legge sull'ordinamento giudiziario possa prevedere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari «per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli».

Sul punto, con la sentenza n. 99 del 1964, la Corte costituzionale ha affermato che «i provvedimenti, i quali, per ragioni contingenti, facciano luogo alla temporanea destinazione di un magistrato ad una sede oppure ad una funzione diversa da quelle alle quali egli sia assegnato, non incidono sullo "stato" dei magistrati (sentenza n. 156 del 1963)» e che non si ha violazione dell'art. 106 della Costituzione quando per «esigenze eccezionali dell'amministrazione della giustizia, che si verificano soprattutto nei piccoli Tribunali, nei quali non è possibile talvolta comporre il collegio giudicante per mancanza di un giudice», il giudice onorario (nella specie il vice pretore onorario) viene chiamato a far parte del collegio. Tale principio, ovvero della possibile deroga in casi eccezionali, è stato ribadito anche dalla più recente sentenza n. 103 del 1998.

Sul possibile utilizzo dei GOT nei collegi si è pronunciata più recentemente la Corte di cassazione (sent. n. 9323 del 2005) escludendo l'incapacità del giudice onorario che abbia partecipato ad una deliberazione collegiale del tribunale.

Si ricorda che l'utilizzo dei Got nei collegi è ammesso anche dalle tabelle di organizzazione approvate dal CSM; dopo alcune oscillazioni (la circolare delle tabelle per il triennio 2009-2011 ne vietava l'utilizzo), le ultime circolari del Consiglio, compresa l'ultima circolare delle tabelle per gli uffici giudicanti per il triennio 2014-2016, ammettono esplicitamente che, fatti salvi specifici limiti di materia, i giudici onorari possono essere destinati in supplenza dei giudici professionali anche nei collegi.